Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 27

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 2 febbraio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

**Ministero dell'Africa Italiana:** Ricompense al valor militare. Pag. 555

### LEGGI E DECRETI

**1938**

REGIO DECRETO 27 dicembre 1938-XVII, n. **2100**.
**Approvazione dello statuto dell'Ente distribuzione rottami.** Pag. 556

REGIO DECRETO 15 dicembre 1938-XVII, n. **2101**.
**Autorizzazione al comune di S. Stefano di Rogliano ad applicare fino a tutto l'anno 1940, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 560

REGIO DECRETO 30 dicembre 1938-XVII, n. **2102**.
**Proroga e aggiornamento della convenzione 22 novembre 1933-XII, stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi, per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso** . . . . . . . . . . Pag. 560

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. **2103**.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Disciplina, Orazione ed Ospedale, in Barbarano Romano (Viterbo).** Pag. 561

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. **2104**.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Viterbo** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 561

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. **2105**.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Ancona** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 561

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. **2106**.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Marigliancella (Napoli)** . . . . . . Pag. 561

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. **2107**.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione della Pietà, in Arpino (Frosinone)** . . . Pag. 561

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. **2108**.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Maestà, in Civita di Bagnoregio (Viterbo)** . . . . . . Pag. 561

**1939**

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. **42**.
**Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro.** Pag. 562

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. **43**.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 2716, concernente l'autorizzazione al Ministero delle comunicazioni a procedere all'acquisto del panfilo «Elettra» di proprietà del senatore marchese Guglielmo Marconi** . . Pag. 562

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. **44**.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1472, recante norme per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche durante il triennio 1939-1942** . . . . . . . . . . Pag. 562

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. **45**.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 700, concernente l'autorizzazione ad assumere personale non di ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.** Pag. 562

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. **46**.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del comune di Pomezia.** Pag. 563

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. **47**.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 826, concernente proroga a tutto il 31 ottobre 1938-XVII, della facoltà data all'Amministrazione finanziaria dall'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, per la tolleranza di minor valore nella definizione dei procedimenti di valutazione, regolati dalle norme anteriori e relativi ai trasferimenti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso** . . . . . . . . . . . Pag. 563

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 48.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1795, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 563

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 49.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti** . . . . . . . Pag. 563

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 50.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra** . . Pag. 564

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 51.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39** . . . . Pag. 564

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 52.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1938-XVI, n. 1664, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 564

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 53.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39** . . . . . . . . . . Pag. 564

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 54.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1435, concernente maggiore assegnazione al fondo per l'investigazione politica** . . . . . . . . . . Pag. 564

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 55.
**Autorizzazione al comune di Pontinia a riscuotere fino al 31 dicembre 1945 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore G** . . . . . . . . . . . . Pag. 565

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.
**Determinazione del contributo di vigilanza, dovuto per l'anno 1937, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione** . Pag. 565

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo con sede in Roma** . . . . . . . Pag. 565

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo con sede in Cuneo** . . . . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Sondrio** . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale dell'Associazione agraria piemontese con sede in Torino** . . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Sassari** . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale di Trapani** . . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario della provincia di Ravenna** . . . . . . . Pag. 567

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale « Bruzio » con sede in Cosenza.** Pag. 567

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Livorno** . Pag. 567

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cagliari** . . . Pag. 567

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero dell'interno:** R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 568

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle corporazioni:** 68° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841 . . . . . . . . . . . Pag. 568

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Vaso Brassaga » in provincia di Brescia . . . . . . . . Pag. 575
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Vaso Baioncello » in provincia di Brescia . . . . . . . Pag. 575

**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:**
Autorizzazione al Banco di Napoli a sostituirsi alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Tagliacozzo (Aquila), Pozzuoli (Napoli) e Manduria (Taranto) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 575
Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Atina (Frosinone) . . Pag. 575
Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Foligno (Perugia). Pag. 575
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Jesi (Ancona) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Belvedere Ostrense (Ancona) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 576
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Martino in Pensilis (Campobasso). Pag. 576
Avviso di rettifica . . . . . . . . . . . Pag. 576

## CONCORSI

**Ministero degli affari esteri:** Graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso a 19 posti di inserviente in prova, bandito con decreto 18 ottobre 1937-XV, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 9 novembre 1937-XVI, n. 259 . Pag. 576

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare

*Regio decreto 13 settembre* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *novembre* 1938-XVII, *registro* 29 *Africa Italiana, foglio* 315.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

*Grazzini Marcello* fu Giuseppe e di Riccomanni Erinna, nato a Firenze l'8 marzo 1909, tenente s.p.e. del IV battaglione eritreo. — Comandante di compagnia pieno di slancio combattivo, primo fra i primi, guidava i suoi dipendenti alla lotta. Visto un ufficiale della compagnia circondato dal nemico, con pochi uomini, facendo uso delle bombe a mano e della pistola, dopo un'aspra lotta a corpo a corpo, riusciva a trarlo in salvo, mettendo in fuga il nemico e infliggendogli gravi perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

*Buzzi Giuseppe* fu Antonio e di Camilla Spinelli, nato a Ravenna il 23 settembre 1897, capitano s.p.e. del III gruppo artiglieria montagna eritrea. — Comandante di batteria da montagna eritrea, durante 12 ore di combattimento, sulla linea dei pezzi, nonostante il tiro avversario, dirigeva con calma e precisione il fuoco dando prova di capacità, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Galano Matteo* fu Vincenzo e di Cipollaro Maria, nato a Salerno il 23 settembre 1910, tenente s.p.e. del XII battaglione eritreo. — Comandante di una mezza compagnia incaricata di eseguire un ardito colpo di mano, si slanciava alla testa dei suoi uomini alla conquista della posizione, e, dando prova di perizia e di ardimento, la conquistava, infliggendo al nemico gravi perdite e catturandogli mitragliatrici ed altre armi. — Passo Mekan, 2 aprile 1936-XIV.

*Ighina Pier Giuseppe* di Attilio, nato a Genova il 22 agosto 1898, capitano complemento della II brigata eritrea. — Capitano addetto ad un comando di brigata eritrea, durante aspra battaglia, organizzava il servizio rifornimento munizioni e raccolta feriti, con perizia, a stretto contatto coi reparti combattenti, esponendosi continuamente all'intenso fuoco nemico. Durante una difficile fase dell'azione, alla testa di pochi uomini, si gettava contro un forte nucleo di nemici infiltratisi nelle nostre linee, riuscendo, dopo lotta a corpo a corpo, a volgerli in fuga. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*La Camera Domenico* fu Giovanni e di Pannuti Anna, nato a Bagaladi (Reggio Calabria) il 29 agosto 1909, sergente maggiore del VII battaglione indigeni d'Eritrea. — Ferito gravemente alle gambe, conservava contegno sereno, incitando gli ascari a proseguire il combattimento e mantenere alto il buon nome del battaglione. Nobile esempio di virtù militari nell'adempimento del proprio dovere. — Enda Mariam Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Lambert Lamberto* di Luigi e di Vettori Laura, nato ad Ancona il 14 marzo 1911, sottotenente complemento del Comando 2ª divisione eritrea. — Ufficiale di collegamento, durante una giornata di aspra battaglia, continuamente si postava ai posti più avanzati, attraverso zone scoperte e battute dal fuoco nemico, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Si slanciava tra i primi ad un contrattacco e prendeva parte ad una vivace lotta a corpo a corpo, trascinando col suo esempio un reparto rimasto privo di ufficiali. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Lepore Oreste* di Gaetano e di Galasso Maria Grazia, nato a Benevento il 24 luglio 1911, tenente s.p.e. del XIII battaglione eritreo. — Comandante di un plotone esploratori, in più fatti d'arme, dava prova di capacità e sprezzo del pericolo. Durante un attacco, incaricato di rastrellare un vallone, attraverso il quale il nemico tentava avvolgere il fianco del battaglione con pochi uomini assolveva il compito, snidando e fugando a colpi di bombe a mano, numerosi avversari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Maffi Quirino* di Fabio, nato a Torino il 6 aprile 1906, sottotenente complemento del XII battaglione eritreo. — Ufficiale subalterno pieno di ardire, comandante degli esploratori di una colonna di quattro battaglioni eritrei che, per prima, penetrava in zone di territorio scioano, respingeva con impetuosa reazione offensiva l'improvviso attacco di numerosi armati Galla. Concorreva poi con intelligente azione personale a scongiurare che il conflitto dilagasse, con pericolo di gravi ripercussioni. — Uotà Gabriet (Uollo Galla), 27 aprile 1936-XIV.

*Niosi Salvatore* fu Francesco e di Maria Russo, nato a Mistretta (Messina) il 13 gennaio 1905, tenente s.p.e. del III gruppo da montagna eritreo. — Sottocomandante di una batteria da montagna, piazzata arditamente allo scoperto e soggetta al fuoco di mitragliatrici e fucileria avversaria, dava esempio di sentimento del dovere, spirito di sacrificio e fermezza d'animo, che contribuirono a mantenere nei dipendenti la calma necessaria anche quando la batteria fu costretta a sparare a zero. — Mai Ceu, 31 marzo 1° aprile 1936-XIV.

*Romeo Giuseppe* di Letterio e di Maria Carbone, nato il 4 marzo 1908 a Messina, tenente complemento del XVI battaglione eritreo. — Mandato innanzi, con pochi ascari, a parlamentare con gli armati di un paese scioano, rivelatosi improvvisamente ostile, per evitare il conflitto, si spingeva innanzi, sotto il fuoco nemico, un colpo del quale gli perforava la giubba. Vista inutile ogni opera persuasiva, reagiva all'attacco, favorendo col suo contegno audace, l'arrivo dei reparti del battaglione che accorrevano sulla posizione da lui già saldamente difesa. — Debra Breban, 7 maggio 1936-XIV.

*Settin Flavio* di Luigi e di Kathe Raskop, nato a Chamnitz il 1° agosto 1911, sottotenente complemento della II brigata eritrea. — Ufficiale addetto al comando di una brigata eritrea, durante aspro combattimento si prodigava per mantenere il collegamento con i reparti, recapitando egli stesso, sprezzante dell'intenso fuoco nemicò, ordini importanti. Durante un contrattacco si slanciava all'assalto delle posizioni nemiche, dando esempio di valore e sprezzo della vita. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

*Baragiotto Romolo* di Giovanni e di Soliaschi Giuseppina, nato a Pratosesia (Novara) il 15 maggio 1911, soldato del III gruppo da montagna eritreo. — Operaio di batteria, fu instancabile nel prestare la sua opera anche quando la batteria, piazzata allo scoperto, era sottoposta al fuoco di mitragliatrici e fucileria avversarie. — Mai Ceu, 21 marzo-1° aprile 1936-XIV.

*Catanzaro Sacco Salvatore* di Giacomo, nato a Leonforte (Enna) il 12 ottobre 1912, sotto tenente complemento del VII battaglione Eritreo. — Comandante di plotone mitraglieri, dirigeva con perizia il tiro delle proprie armi su numerose colonne avversarie, disperdendole ed infliggendo loro gravi perdite. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*De Bernardi Albino* fu Giuseppe e di Giuseppina Leine, nato a Lignana (Vercelli), 1° capitano s.p.e. del IV gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Comandante di una batteria da montagna, noncurante del tiro di fucileria, in una delicata situazione tattica, rispondeva alla necessità del momento con coraggio e capacità tecnico professionale, portando all'esito vittorioso un tangibile contributo. — Addi Meknò, 20 gennaio 1936-XIV.

*De Bernardi Albino* fu Giuseppe e di Giuseppina Leine, nato a Lignana (Vercelli), 1° capitano s.p.e. del IV gruppo artiglieria da mantagna eritreo. — Comandante di una batteria da montagna, in una giornata di aspro combattimento, noncurante del fuoco di fucileria nemica che causava perdite fra i serventi di un pezzo, dirigeva il tiro con perizia e calma, dando prova di sentimento del dovere e di coraggio. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Gabrielli Vitorio* di Francesco e di Giovannina Salerno, nato a Crotone (Catanzaro) il 15 dicembre 1909, tenente s.p.e. del III gruppo da montagna eritreo. — Comandante di sezione da montagna, piazzata arditamente innanzi allo scoperto e soggetta al tiro di mitragliatrici e di fucileria avversaria, dava prova di sentimento del dovere, spirito di sacrificio ed era di esempio ai dipendenti. — Mai Ceu, 31 marzo-1° aprile 1936-XIV.

*Lucco Castello Giovanni* di Vittorio e di Cecilia Lucco Borlera, nato a Val Della Torre (Chivasso) il 24 giugno 1911, caporale del III gruppo da montagna eritreo. — Graduato addetto alla pattuglia collegamento, durante dodici ore di ininterrotto combattimento, dava prova di calma e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

*Mazzucco Francesco* fu Luigi e di Antonia Loglio, nato a Lucca il 16 febbraio 1907, sergente maggiore della I brigata eritrea. — Sottufficiale addetto ad un comando di brigata eritrea, durante un aspro e vittorioso combattimento, si prodigava nel portare ordini ai reparti avanzati, sotto intenso fuoco di fucileria e mitragliatrici nemiche. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

*Peta Alessandro* fu Eugenio e di Cefaloni Maria, nato a Ripi (Frosinone) il 6 marzo 1899, tenente di complemento del XVI battaglione eritreo. — Sotto improvviso fuoco, avuto ordine di occupare una posizione dominante tenuta dal nemico, eseguiva il movimento con prontezza ed ardire, trascinando con slancio il proprio plotone, e concorrendo poi a stroncare e disperdere l'attacco di forze preponderanti nemiche. — Debrà Brahan, 7 maggio 1936-XIV.

*Sforza Arturo*, 1° capitano in s.p.e. del IV battaglione eritreo. — In aspro combattimento, assumeva personalmente il comando d'una sezione mitraglieri il cui ufficiale era caduto, permettendo l'ulteriore azione di fuoco delle armi. Successivamente assumeva il comando d'un settore rimasto privo di ufficiali, respingendo contrattacchi nemici. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

*Varone Pasquale* di Antonino e di Del Monte Carolina, nato a Reggio Emilia il 1° settembre 1906, tenente in s.p.e. del III gruppo artiglieria montagna eritrea. — Ufficiale di collegamento di artiglieria presso un comando di brigata eritrea, dalle linee avanzate ove ferveva cruenta la lotta, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, forniva utili e precisi elementi di tiro alle batterie. Successivamente partecipava ad un contrattacco, incitando i fanti con la parola e con l'esempio. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(257)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1938-XVII, n. 2100.

**Approvazione dello statuto dell'Ente distribuzione rottami.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rottami;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per gli scambi e le valute, sentito il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato lo statuto dell'Ente distribuzione rottami, istituito con il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, numero 1116, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

*Registrato alla Corte dei conti addì* 26 *gennaio* 1939-XVII

*Atti del Governo, registro* 405, *foglio* 121. — MANCINI.

---

**Statuto dell'Ente distribuzione rottami**

TITOLO I.

*Disposizioni generali - Scopi - Capitale.*

Art. 1.

L'Ente distribuzione rottami, costituito con personalità giuridica dal R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, ha sede in Roma ed ha un capitale iniziale di L. 10.000.000.

Fanno parte dell'Ente le ditte che eserciscono nel Regno impianti per la produzione del ferro e acciaio greggio e che siano comprese nell'elenco formato ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge sopra citato.

Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in conformità del presente statuto, sono obbligatorie per tutte le ditte partecipanti.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo:

*a*) di provvedere all'acquisto dei rottami di ferro e acciaio, nazionali ed esteri, necessari per la produzione siderurgica (forni di fusione, lavorazione a pacco, rilaminazione), per la produzione di ghisa sintetica, per la produzione delle ferro-leghe, nonchè per lavorazioni siderurgiche accessorie a mezzo trancia e/o maglio;

*b*) di provvedere all'acquisto delle quantità di ghisa necessarie per la produzione predetta;

*c*) di provvedere alla assegnazione fra le ditte che fanno parte dell'Ente, dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa acquistati, in relazione ai loro fabbisogni, uniformandosi alle norme, modalità e disposizioni stabilite dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra;

*d*) di controllare la distribuzione del rottame riutilizzabile, che si renda comunque disponibile nel Regno.

L'Ente potrà altresì con mandato speciale delle singole ditte partecipanti e per loro conto, acquistare e distribuire anche altre materie prime e prodotti siderurgici, materiali refrattari, lingotti, blooms, billette, ecc., sempre con esclusione dei minerali. Per tali acquisti sarà tenuta gestione e bilancio separato, senza che possa derivarne alcun onere all'Ente.

Art. 3.

L'Ente provvederà all'acquisto dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa per conto delle ditte partecipanti. Tali acquisti saranno di regola compiuti dall'Ente nella sua qualità di mandatario esclusivo delle ditte partecipanti. Il mandato, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, si intende conferito senza bisogno di speciale atto.

Quando il presidente ne ravvisi l'opportunità, sentito il Comitato direttivo, potrà disporre che gli acquisti siano fatti dall'Ente in nome proprio, quale commissionario delle ditte partecipanti e pertanto sempre nell'interesse loro e per loro conto.

L'Ente potrà trattare con negozianti e produttori italiani ed esteri, e definire con essi — ed in genere con terzi — speciali accordi per il conseguimento dei propri scopi e potrà compiere in genere tutti gli atti e le operazioni necessari ed opportuni a tale fine.

Art. 4.

Potranno essere istituiti uffici, succursali ed agenzie dell'Ente sia nel Regno, sia all'estero.

Art. 5.

L'Ente provvederà, secondo le istruzioni del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, alla assegnazione dei rottami ferro-acciaio e della ghisa per produzione dell'acciaio, al prezzo di acquisto maggiorato del contributo di cui al successivo art. 18.

La situazione derivante ad ogni singola ditta dalla ubicazione dei suoi stabilimenti, dovrà essere tenuta presente in quanto possibile per l'economia dei trasporti ed in rapporto alla disponibilità di materie prime.

Art. 6.

Il capitale iniziale di L. 10.000.000 è formato mediante contribuzioni delle ditte, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, proporzionali, salvo i necessari arrotondamenti, alla rispettiva produzione effettuata nel periodo 1° luglio 1936-30 giugno 1937, accertata ai sensi dell'art. 4 del citato decreto.

Il capitale stesso è diviso in n. 10.000 quote di L. 1000 cadauna, spettanti a ciascuna delle ditte partecipanti in proporzione alla contribuzione versata a norma del comma precedente.

Le quote di partecipazione sono nominative e non possono essere cedute senza deliberazione del Comitato direttivo, salvo nel caso previsto nel comma 1° dell'articolo seguente.

Le quote sono intestate alle singole ditte che fanno parte dell'Ente, il quale non ne riconosce altro proprietario.

Delle ditte e delle loro quote sarà tenuto apposito registro.

Il capitale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea, mediante l'emissione di nuove quote di partecipazione da assegnare alla pari, in relazione alle contribuzioni che dovranno essere versate dalle ditte di nuova creazione in rapporto alla produzione che venisse ad esse consentita dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116.

Il capitale può essere ridotto, con deliberazione dell'assemblea, mediante rimborso alle ditte partecipanti, che abbiano cessato di esercire impianti di produzione di ferro e acciaio greggio, qualora non abbia avuto luogo la cessione delle loro quote ammessa ai sensi dell'art. 7.

Al termine di ciascun triennio, a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, l'assemblea delle ditte partecipanti procederà alla revisione delle contribuzioni costituenti il capitale, e conseguentemente alla ridistribuzione delle quote di partecipazione, per ragguagliarle alla produzione effettiva media annuale raggiunta da ciascuna delle ditte nel triennio precedente.

Sul capitale viene corrisposto alle ditte partecipanti un interesse annuo del 5 %, che fa carico alle spese di gestione dell'Ente.

Art. 7.

Le quote di partecipazione possono essere cedute soltanto nel caso di trasferimento di assegnazioni di materie prime e delle corrispondenti quote di produzione consentite dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, num. 1117.

Quando una ditta venga incorporata per fusione in un'altra o comunque abbia ceduto ad altri il proprio stabilimento, il trasferimento, a favore della ditta cessionaria dello stabilimento, della relativa quota del capitale iniziale dell'Ente, è subordinato alla approvazione del Comitato direttivo.

TITOLO II.

*Amministrazione dell'Ente.*

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

il presidente,
il Comitato direttivo,
l'assemblea delle ditte partecipanti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per gli scambi e per le valute, su designazione del Commisario generale per le fabbricazioni di guerra.

Il Comitato direttivo, nominato dall'assemblea, si compone di n. 10 membri, oltre al presidente dell'Ente che lo presiede.

In caso di aumento del capitale di dotazione, mediante la emissione di nuove quote di partecipazione, il numero dei membri del Comitato direttivo verrà aumentato in proporzione di un nuovo membro per ogni 1000 quote di partecipazione, oltre le 10.000.

L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno: ha le funzioni e le competenze determinate dagli articoli 10, 14 e 25 del presente statuto.

Essa può essere convocata in sede strordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta tante ditte partecipanti, che rappresentino almeno un terzo del capitale di dotazione.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Il presidente ha ogni facoltà per la organizzazione dell'Ente e per il suo funzionamento regolare e sollecito. Egli, sentito il Comitato direttivo, redige il regolamento dell'Ente, nomina e revoca il personale, stabilisce le mansioni del direttore generale e degli altri funzionari muniti di firma rilasciando ad essi le occorrenti procure.

Il presidente prende, in caso di urgenza o di necessità da lui riconosciuta, ogni provvedimento di ordinaria competenza del Comitato direttivo, al quale ne darà comunicazione alla prossima riunione.

Art. 10.

Per la nomina del Comitato direttivo provvede l'assemblea come segue: ad ogni gruppo di n. 1000 quote di partecipazione spetta di nominare un membro. Qualora non risulti possibile nominare tutti i membri raggruppando in tal modo le quote, verrà provveduto alle rimanenti nomine, con separata votazione a maggioranza di voti. A tale votazione supplementare partecipano solo le quote che non abbiano precedentemente concorso ad una nomina.

Art. 11.

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano di diritto un delegato rispettivamente del Ministero delle corporazioni, del Ministero per gli scambi e per le valute, del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra ed il direttore generale dell'Ente, senza diritto a voto.

Il Comitato direttivo è convocato dal presidente con almeno tre giorni di preavviso o telegraficamente in caso d'urgenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato direttivo potrà nominare un segretario anche al di fuori dei propri componenti.

I verbali delle sedute saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e inoltre ogni qualvolta il presidente crede di convocarlo, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 5 membri. Potrà riunirsi così alla sede dell'Ente come altrove.

I membri del Comitato direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza, la nomina del successore viene fatta con separata votazione, ai sensi dell'art. 10, dalle stesse quote di partecipazione che hanno provveduto alla nomina del membro venuto a cessare. Tale votazione può avere luogo nell'assemblea ordinaria: ovvero le quote che debbano provvedere alla nuova nomina possono essere a tal fine appositamente convocate dal presidente. In tal caso, della convocazione è data notizia mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con le modalità di cui all'art. 14.

Art. 12.

Al Comitato direttivo è conferito il compito di coadiuvare il presidente in tutto quanto ha attinenza all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente ed alla disciplina ed andamento dei rapporti fra le ditte partecipanti, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per statuto non è espressamente riservato all'assemblea generale.

In generale rientra nella competenza del Comitato direttivo compiere qualsiasi atto di acquisto, alienazione, permuta, locazione o conduzione anche ultra novennale di immobili; la iscrizione, riduzione, cancellazione o postergazione di ipoteche; deliberare ogni operazione coi Debito pubblico e le pubbliche Amministrazioni in genere; decidere l'esperimento di qualsiasi azione giudiziaria, attiva o passiva, in qualunque sede, anche di revocazione o cassazione, con facoltà di transigere e di compromettere in arbitri, anche di amichevoli compositori, nominare procuratori *ad negotia* e *ad lites*.

Spetta al Comitato direttivo accertare le infrazioni al R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, al presente statuto ed al regolamento e, previa audizione del contravventore, provvedere per l'applicazione delle penalità previste dall'art. 13 del suddetto Regio decreto-legge.

La carica di componente del Comitato direttivo è gratuita. I componenti avranno diritto, per l'intervento alle sedute e per l'adempimento di speciali incarichi, al rimborso delle spese.

Art. 13.

Le ditte che fanno parte dell'Ente sono convocate in assemblea ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo per deliberare sul rendiconto consuntivo a termine dell'art. 18, per la nomina del Comitato direttivo e per gli altri argomenti di competenza dell'assemblea.

Qualora l'assemblea sia convocata, su domanda delle ditte partecipanti ai sensi dell'art. 8, la richiesta dovrà specificare gli argomenti che si intendono mettere all'ordine del giorno.

L'assemblea generale si compone di un delegato per ciascuna ditta partecipante, iscritta nel registro di cui all'articolo 6, munito dei necessari poteri.

Ogni ditta partecipante può farsi rappresentare dal delegato di un'altra ditta partecipante all'assemblea, mediante semplice delega in calce al biglietto di ammissione.

Ogni quota di partecipazione dà diritto ad un voto, fermo il disposto dell'art. 10, per quanto riguarda la nomina del Comitato direttivo.

Alle assemblee ordinarie e straordinarie partecipano i delegati del Ministero delle corporazioni, del Ministero per gli scambi e le valute e del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra di cui all'art. 11.

Art. 14.

Le adunanze delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compreso nè il giorno della pubblicazione, nè quello della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.

Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altro membro del Comitato direttivo delegato dal Comitato stesso, in caso di impedimento del presidente.

L'assemblea, con voto palese, elegge fra i delegati presenti, due scrutatori.

Il presidente nomina un segretario, che potrà essere scelto all'infuori dei partecipanti all'assemblea.

L'assemblea può validamente deliberare a maggioranza assoluta dei voti presenti, su qualunque oggetto posto all'ordine del giorno (salvo il disposto dell'art. 10) quando sia presente o rappresentata almeno la metà del capitale.

Ove l'adunanza di prima convocazione andasse deserta, l'assemblea sarà riconvocata mediante nuovo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, pubblicato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compreso il giorno della pubblicazione nè quello della riunione. Tale avviso non occorrerà quando il giorno per l'assemblea in seconda convocazione sia già stato indicato nell'avviso di prima convocazione.

L'assemblea in seconda adunanza delibererà validamente, a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero delle quote rappresentate, salvo sempre il disposto dell'art. 10.

Le deliberazioni dell'assemblea si prendono per alzata e seduta, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti delegati che rappresentino almeno la quarta parte delle quote intervenute.

Le votazioni riflettenti le persone sono prese a voto segreto, salvo quelle per nomina del Comitato direttivo regolate dall'art. 10.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale da inserire in apposito registro.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e dagli scrutatori, ai quali ultimi può essere dall'assemblea delegata la funzione di approvarlo.

Art. 15.

Il controllo della gestione finanziaria è demandato al Collegio dei cinque revisori nominati ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116. Essi hanno diritto di presenziare alle sedute dell'assemblea e del Comitato direttivo, alle quali dovranno essere invitati, e di prendere conoscenza delle deliberazioni adottate.

I revisori durano in carica tre esercizi.

I rilievi dei revisori devono risultare da annotazioni fatte su apposito registro verbali.

I revisori compilano annualmente una relazione sulla gestione dell'Ente e sul rendiconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Il compenso da corrispondere ai revisori sarà fissato dalla assemblea.

TITOLO III.

*Attività dell'Ente - Norme per l'acquisto, l'assegnazione, la distribuzione delle materie prime.*

Art. 16.

L'Ente distribuzione rottami provvederà alla esecuzione delle determinazioni adottate dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra in materia di distribuzione ed assegnazione delle materie prime siderurgiche ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, e del R. decreto-legge

28 giugno 1938-XVI, n. 1117; nonchè di quanto altro detto Commissario reputerà opportuno per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

E' obbligo delle ditte partecipanti di denunciare all'Ente, perchè siano compresi nei quantitativi di cui esso disporrà per le assegnazioni, anche i rottami di ferro ed acciaio che essi ricevessero da terzi a qualsiasi titolo, nonchè tutti i rottami di ricupero interno dei propri stabilimenti.

Ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, è vietato alle ditte partecipanti di approvvigionarsi dei rottami di ferro-acciaio di ogni tipo e per qualsiasi impiego; nonchè della ghisa per produzione acciaio se non per mezzo dell'Ente; è fatto ad esse divieto di rivendere (salvo che per tramite dell'Ente) le materie di cui sopra e che non fossero da esse utilizzate.

Il presidente, sentito il Comitato direttivo, con deliberazioni da approvarsi dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, stabilirà norme obbligatorie per la pratica applicazione del presente articolo, tenendo anche presente quanto stabilito dall'art. 5, determinando per i rottami di ferro o acciaio e per la ghisa le classifiche di qualità con relativi distacchi di prezzo; provvederà pure a fissare il sistema col quale conguagliare periodicamente fra le ditte partecipanti le differenze di costo per le materie prime ad esse assegnate.

Il presidente, sentito il Comitato direttivo, provvederà inoltre con proprie deliberazioni da approvarsi sempre come sopra, sulle modalità ed i termini di pagamento in confronto delle ditte partecipanti, determinando le garanzie e le cauzioni per i pagamenti a carico delle ditte assegnatarie, ed in genere ogni norma necessaria allo scopo di assicurare l'attuazione delle disposizioni impartite dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra e di quelle contenute nel presente statuto e nel regolamento.

### TITOLO IV.

*Gestione e bilancio.*

#### Art. 17.

La gestione dell'Ente è suddivisa in esercizi, correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1939-XVIII.

Entro il 1° bimestre di ogni esercizio il presidente, in accordo col Comitato direttivo, predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente. Tale rendiconto deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima dell'assemblea. Almeno quindici giorni prima di questa, il rendiconto stesso, con le relazioni dei revisori deve essere depositato nella sede dell'Ente a disposizione delle ditte partecipanti. Entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto, accompagnato dalla relazione dei revisori, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

#### Art. 18.

Gli oneri della gestione sono ripartiti fra le ditte partecipanti in proporzione delle quantità delle materie prime ad esse effettivamente distribuite. A tal fine nel conguaglio finale di cui all'art. 16 e prima di procedere all'attribuzione delle differenze risultanti ai sensi di detto articolo, le spese e gli oneri della gestione verranno conteggiati, distintamente per i rottami e per la ghisa.

Le ditte partecipanti corrisponderanno un contributo, da determinarsi dal Comitato direttivo, per ogni tonnellata di materiali ad esse consegnata.

Gli oneri per la gestione dell'acquisto dei materiali di cui all'ultimo comma dell'art. 2 saranno ripartiti esclusivamente fra le ditte interessate.

### TITOLO V.

*Divieti e controlli - Comminatorie - Liquidazione Varie e transitorie.*

#### Art. 19.

Ciascuna ditta è tenuta a ricevere e ritirare, in qualità e quantità, le materie prime vincolate ad essa assegnate dall'Ente, in rapporto alle sue richieste. Per il semplice fatto dell'assegnazione, la ditta rimane costituita debitrice dell'Ente del relativo importo, salvo definitiva liquidazione in ragione delle effettive consegne e salvo il conguaglio dei prezzi di cui all'art. 16.

#### Art. 20.

Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, il Comitato direttivo potrà in ogni momento procedere presso le ditte e gli stabilimenti, a mezzo di propri incaricati, permanenti o temporanei, ad ogni verifica intesa ad accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui al presente statuto ed al regolamento, le esistenze ed il movimento dei materiali vincolati e la esattezza delle dichiarazioni fatte dalle singole ditte parecipanti.

Tali facoltà sono deferite in caso d'urgenza al presidente che ne riferirà al Comitato direttivo nella prossima riunione.

#### Art. 21.

Qualora si verifichi da parte di talune delle ditte partecipanti mancanza o ritardo di pagamento delle fatture, che riguardino materie prime ad esse assegnate, o difetto di versamento di fondi o di prestazioni di garanzia comunque contemplate nel presente statuto o nel regolamento, l'Ente, colla approvazione del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, ha facoltà di sospendere alle ditte inadempienti ogni ulteriore assegnazione; impregiudicata rimanendo ogni azione per il recupero di quanto dovuto e per il risarcimento eventuale dei danni, e fermi rimanendo per la ditta stessa gli obblighi di cui allo statuto ed al regolamento.

#### Art. 22.

Le norme del presente statuto vincolano tutte le ditte che fanno parte dell'Ente, nonchè quelle che ad esse subentrassero — totalmente o parzialmente — restando i cedenti formalmente impegnati a fare assumere espressamente tali vincoli dai loro cessionari.

#### Art. 23.

Le eventuali divergenze che fossero per insorgere fra una ditta partecipante e l'Ente sulla interpretazione e l'applicazione delle norme dello statuto e del regolamento, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

La nomina dell'arbitro per l'Ente distribuzione rottami è fatta dal presidente, sentito il Comitato direttivo.

#### Art. 24.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Qualora il suo funzionamento non risulti rispondente alle finalità del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, ed alle altre disposizioni di legge in vigore, potrà con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per gli scambi e le valute, su proposta del Com-

missario generale per le fabbricazioni di guerra, esserne affidata la gestione ad un commissario straordinario, ai sensi del citato Regio decreto-legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le corporazioni*
LANTINI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1938-XVII, n. 2101.
**Autorizzazione al comune di S. Stefano di Rogliano ad applicare fino a tutto l'anno 1940, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista l'istanza avanzata dal comune di S. Stefano di Rogliano per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il comune di S. Stefano di Rogliano è autorizzato ad applicare, fino a tutto l'anno 1940, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i comuni di classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 405, *foglio* 138. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1938-XVII, n. 2102.
**Proroga e aggiornamento della convenzione 22 novembre 1933-XII, stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi, per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 591, che approva la convenzione del 22 novembre 1933-XII, stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi, per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso;
Visto il R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2317, che sostituisce la tabella annessa alla convenzione anzidetta;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di prorogare di due anni e di aggiornare la convenzione stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'annesso atto in data 20 novembre 1938-XVII, col quale viene prorogata di due anni ed aggiornata la convenzione del 22 novembre 1933-XII, approvata con R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 591, e modificata con R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2317, stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi, per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 405, *foglio* 130. — MANCINI

CONVENZIONE

L'anno 1938-XVII, il giorno 20 del mese di novembre, fra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi, con sede in Milano, rappresentato dal proprio presidente, on. sen. avvocato Aldo Rossini;

Premesso:

Che la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi in data 22 novembre 1933-XII, approvata con R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 591, modificata con R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2317, e registrata a Roma il 15 aprile 1936-XIV, all'ufficio atti privati, volume 428, n. 21668, col diritto fisso di L. 10, ha scadenza 22 novembre 1938-XVII;
Che si rende necessario prorogare e aggiornare la convenzione vigente;

Si conviene e stipula:

Art. 1.

La durata della citata convenzione del 22 novembre 1933-XII, per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, viene prorogata di due anni, e cioè fino a tutto il 22 novembre 1940-XIX, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I fondi trimestrali, di cui all'art. 4 della convenzione del 22 novembre 1933-XII, sono elevati da L. 370.000 a L. 450.000.

Art. 3.

Il compenso giornaliero, di cui all'art. 8 della convenzione del 22 novembre 1933-XII, è elevato da L. 0,60 a L. 0,80 per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente.

Art. 4.

La tabella annessa alla convenzione del 22 novembre 1933-XII, sostituita da quella allegata al R. decreto 26 dicembre 1936-XV, numero 2317, è aggiornata come segue:

Ufficiali:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Superiori | | | n. 1 |
| Inferiori | capitani | n. 1 | n. 3 |
| | subalterni | n. 2 | |
| Totale ufficiali | | | n. 4 |

Sottufficiali e truppa:

| | |
|---|---|
| Marescialli | n. 5 |
| Sottobrigadieri | » 33 |
| Appuntati | » 15 |
| Guardie | » 172 |
| Totale sottufficiali e truppa | n. 225 |

Art. 5.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di venti lire, si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto dall'una o dall'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla relativa scadenza.

p. *l'Ente nazionale risi* — ROSSINI

*Il Ministro per le finanze* — DI REVEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2103.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Disciplina, Orazione ed Ospedale, in Barbarano Romano (Viterbo).**

N. 2103. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Disciplina, Orazione ed Ospedale, in Barbarano Romano (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2104.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Viterbo.**

N. 2104. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2105.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Ancona.**

N. 2105. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2106.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Mariglianella (Napoli).**

N. 2106. R. decreto 5 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mariglianella (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *gennaio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2107.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione della Pietà, in Arpino (Frosinone).**

N. 2107. R. decreto 5 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione della Pietà, in Arpino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *gennaio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2108.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Maestà, in Civita di Bagnoregio (Viterbo).**

N. 2108. R. decreto 5 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Maestà, con sede in Civita di Bagnoregio (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *gennaio* 1939-XVII

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 42.

**Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I territori già costituenti i cessati comuni di Dualchi e di Noragugume, aggregati con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 221, al comune di Borore, sono eretti in unico comune autonomo con capoluogo e denominazione « Dualchi ».

Art. 2.

Il prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borore e di Dualchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 43.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 2716, concernente l'autorizzazione al Ministero delle comunicazioni a procedere all'acquisto del panfilo « Elettra » di proprietà del senatore marchese Guglielmo Marconi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 2716, concernente l'autorizzazione al Ministero delle comunicazioni a procedere all'acquisto del panfilo « Elettra » di proprietà del senatore marchese Guglielmo Marconi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 44.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1472, recante norme per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche durante il triennio 1939-1942.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1472, recante norme per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche durante il triennio 1939-1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 45.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 700, concernente l'autorizzazione ad assumere personale non di ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 700, concernente l'autorizzazione ad assumere personale non di ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 46.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del comune di Pomezia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del comune di Pomezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 47.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 826, concernente proroga a tutto il 31 ottobre 1938-XVII, della facoltà data all'Amministrazione finanziaria dall'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, per la tolleranza di minor valore nella definizione dei procedimenti di valutazione, regolati dalle norme anteriori e relativi ai trasferimenti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 826, concernente proroga a tutto il 31 ottobre 1938-XVII della facoltà data all'Amministrazione finanziaria dall'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, per la tolleranza di minor valore nella definizione dei procedimenti di valutazione, regolati dalle norme anteriori e relativi ai trasferimenti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 48.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1795, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1795, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 49.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 50.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 51.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 52.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1938-XVI, n. 1664, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 ottobre 1938-XVI, n. 1664, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 53.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 54.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1435, concernente maggiore assegnazione al fondo per l'investigazione politica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1435, concernente maggiore assegnazione al fondo per l'investigazione politica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 55.

**Autorizzazione al comune di Pontinia a riscuotere fino al 31 dicembre 1945 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore G.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto del 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vista la deliberazione in data 8 aprile 1938, n. 66 del comune di Pontinia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Littoria, nella seduta del 12 maggio 1938, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta dell'11 novembre 1938;

Ritenuto che il comune di Pontinia faceva parte, prima della sua costituzione, dei comuni di Sezze, Priverno e Terracina, aventi popolazione superiore ai diecimila abitanti e in conseguenza assegnati alla classe *G*;

Riscontrato che la situazione finanziaria e le particolari esigenze del Comune richiedente giustificano l'autorizzazione di cui trattasi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il comune di Pontinia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1945 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 405, *foglio* 129. — MANCINI

---

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

**Determinazione del contributo di vigilanza, dovuto per l'anno 1937, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di attuazione, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1937 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione è stabilito:

nella misura del 0,60 per mille, sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le capitalizzazioni e le assicurazioni contro i danni;

nella misura del 0,25 per mille sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(438)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.

**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo con sede in Roma è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo di Roma continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(489)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo con sede in Cuneo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Cuneo è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Cuneo continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(490)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Sondrio.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Sondrio è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Sondrio continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(491)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale dell'Associazione agraria piemontese con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, l'Associazione agraria piemontese con sede in Torino è dichiarata trasformata in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, l'Associazione agraria piemontese di Torino continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente la regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(493)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Sassari.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Sassari è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Sassari continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(492)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale di Trapani.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Trapani è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Trapani continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(497)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario della provincia di Ravenna.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario della provincia di Ravenna è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario della provincia di Ravenna continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(498)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale « Bruzio » con sede in Cosenza.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale fascista « Bruzio » con sede in Cosenza è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale fascista « Bruzio » di Cosenza, continuerà a funzionare, a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(495)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Livorno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Livorno è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Livorno continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(494)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cagliari.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cagliari con sede in Cagliari è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cagliari continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(496)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 24 gennaio 1939-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1939-XVII, n. 11, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(534)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

**68° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841.**

INDUSTRIA SIDERURGICA

3763. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la « Terni » Società per l'Industria e l'elettricità con sede in Roma, è autorizzata a trasformare l'Acciaieria di Terni per il funzionamento a ghisa liquida col 50 per cento di rottami e sistemazioni conseguenti.

3764. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Società Baldo Giovanni & Figli con sede in Venezia Marghera è autorizzata ad allestire un impianto per la fabbricazione di ferro titanio.

3765. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Stabilimenti Metallurgici Accorsi e Baghetti con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano per l'utilizzazione delle ceneri di pirite per produrre acciaio con l'installazione di:

1) un forno elettrico, trifase per la produzione della ghisa di affinazione per un quantitativo di circa 16 tonn. giornaliere da servire per il proprio fabbisogno;

2) un impianto di arrostimento e agglomerazione delle ceneri di pirite;

3) un forno elettrico trifase della portata di 3 tonn. per la trasformazione della ghisa liquida in acciaio in sostituzione del forno Martin Siemens;

4) un treno di laminazione composto da 5 gabbie a tre cilindri ciascuna e di una gabbia a due cilindri.

3766. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Bruno Baseggio con sede in Treviso intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Treviso un impianto di laminazione a caldo di rottami di ferro non è accolta.

3767. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, con la quale la Ditta Catenificio ing. Carlo Bassoli, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Massa-Carrara, un impianto siderurgico per la produzione di 50.000 tonn. annue di ghisa liquida da trasformare parzialmente o totalmente in lingotti di acciaio comune o speciale od in acciaio in getti.

3768. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Acciaieria Ferriera Quargnolo, con sede in Udine, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare la propria ferriera in S. Osvaldo (Udine), non è accolta.

3769. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Fratelli Giovannini con sede in Corio Canavese (Torino) è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica in Corio Canavese.

INDUSTRIA METALLURGICA

3770. — Decreto Ministeriale 21 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Rigamonti & C. con sede in Milano è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, un laminatoio per leghe di alluminio e ad esercirvi macchinario per la fusione e la fabbricazione di articoli in lastra di alluminio, ottone, ecc.

3771. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Officine Calusco D'Adda con sede in Calusco D'Adda (Bergamo) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di silicio metallico in Calusco D'Adda.

3772. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Gori & Zucchi con sede in Arezzo è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Arezzo un impianto per l'affinazione dell'oro e dell'argento.

3773. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII col quale è stato rettificato il decreto Ministeriale 14 gennaio 1937 nel senso che la Società Conduttori Elettrici ed Affini ha facoltà di vendere anche a terzi i propri prodotti di laminazione.

3774. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII col quale la Ditta Candido Capello con sede in Milano è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica con fonderia in Milano.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

3775. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta « L'Idraulica » Officina Meccanica e Fonderia con sede in Salerno, è autorizzata ad esercire in Vietri sul Mare una fonderia di ghisa e di bronzo.

3776. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Pedna Paolo con sede in Udine è autorizzata ad allestire in Udine un nuovo impianto di fonderia metalli.

3777. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Francesco De Santis con sede in Giulianova (Teramo) intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasferire da Portocivitanova a Giulianova la propria fonderia di seconda fusione ed integrare l'impianto con un reparto per la produzione di laminatoi non è accolta.

3778. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Pietro Minghetti con sede in Vercelli è autorizzata ad impiantare nella propria officina meccanica di Vercelli un reparto di fonderia di ghisa, per le sole necessità della propria produzione.

3779. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Paolo Mazzotti, con sede in Brescia, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di Brescia, con l'installazione di un cubilotto per fusioni di ghisa, della capacità di 5-8 quintali all'ora di un forno di ricottura ad una bocca alimentato con combustibile solido, ed altri apparecchi di misurazione ed accessori.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO.

3780. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII col quale la Ditta Giovanni Landini & Figli con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) è autorizzata ad ampliare la propria officina di Fabbrico mediante l'installazione di nuovo macchinario.

3781. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII col quale la domanda della Ditta Capellini & Rossi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento per la fabbricazione di cucine economiche a carbone ed a gas, un impianto per la smaltatura di lamiere e di pezzi di ghisa, non è accolta.

3782. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Riccardi Cesare, con sede in Orzinuovi (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Orzinuovi, un impianto per la fabbricazione di pallini da caccia, non è accolta.

3783. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Rag. Luigi Grigioni fu Agostino, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di lamette per rasoi di sicurezza, non è accolta.

3784. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Verlucca e Merlo Pich con sede in Ciriè, per allestire in Nole Canavese (Torino) un nuovo impianto per la fabbricazione di cerniere lampo non è accolta.

3785. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Pietro Barbero con sede in Torino intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino uno stabilimento per la produzione di imballaggi metallici di sicurezza non è accolta.

3786. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta S. A. Giuseppe Aldè con sede in Lecco (Como) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di fili di ferro trafilati a freddo.

3787. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Materie e Prodotti Maprod, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento, in Milano, per la produzione di minuterie metalliche.

3788. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Ghiringhelli e F.lli Trabattoni con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Milano per la fabbricazione di minuterie metalliche.

3789. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Inuggi Gaudenzio e Figli con sede in Omegna (Novara) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Omegna per la fabbricazione di minuterie metalliche.

3790. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Corti Cesare Dante con sede in Sesto Calende (Varese) è autorizzata ad esercire in Sesto Calende una piccola officina meccanica per la lavorazione di minuterie metalliche.

3791. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Emilio Pagani, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano per la produzione di targhe, medaglie, distintivi, ecc.

3792. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Emilio Pagani con sede in Milano è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano un piccolo impianto di smalteria per minuterie metalliche.

3793. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Asborno con sede in Genova è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Ronco Scrivia, un reparto per la fabbricazione di bulloneria installando in aggiunta alle macchine già esistenti nello stabilimento stesso, soli cinque torni semiautomatici.

La richiesta per installare due filettatrici a pettine orizzontale, tre filettatrici a creatore, un'eccentrica orizzontale, per dadi, e tre bilancieri non è accolta.

3794. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Lombardi Alberto con sede in Milano è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di cerniere per borsette e valigerie.

3795. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Soc. An. R. D. Diana e C. con sede in Genova-Sampierdarena è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Carrara Avenza installando una pressa eccentrica per la lavorazione dei fusti metallici.

3796. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Impresa Umberto Girola, con sede in Domodossola, è autorizzata ad esercire un piccolo impianto per la fabbricazione di bulloni da servire esclusivamente al proprio fabbisogno interno.

3797. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Officine Micro-Elettromeccaniche con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento allestendo un impianto per la fabbricazione di accessori per cerniere lampo.

3798. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Società Anonima Diana e C. con sede in Genova Sampierdarena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Genova Sampierdarena installando due aggraffatrici per la lavorazione della latta, non è accolta.

MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

3799. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Gustavo Scoizzato, con sede in Padova, è autorizzata ad integrare l'attività del proprio stabilimento in Padova, con la produzione dei manubri per biciclette, necessari alle proprie lavorazioni, con esclusione di vendita a terzi.

3800. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Società Italiana Dubied con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano con l'installazione di nuovo macchinario per la fabbricazione di nipples per raggi da auto-motocicli.

3801. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Officine Meccaniche di Bodini e Pugnetti con sede in Brescia, è autorizzata a costruire nella propria officina meccanica in Brescia, moto carrelli per il trasporto di merci negli stabilimenti.

3802. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Consorzio Nazionale Autolux con sede in Milano, è autorizzata ad estendere la propria attività alla costruzione di parti meccaniche per veicoli a trazione elettrica tipo leggero a tre ruote, installando una pressa di potenza non superiore a 500 Kg., due torni, una fresatrice, due trapani, tre mole e due fucine.

La domanda della ditta intesa ad installare dei forni fusori non è accolta.

3803. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Berra Michele con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la fabbricazione di pezzi per autocarrozzerie.

3804. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Bersano Giovanni con sede in Forno Canavese (Torino) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire in Forno Canavese una officina meccanica per la lavorazione di parti staccate per automezzi e materiale rotabile, non è accolta.

3805. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Alice e Giacoletto con sede in Forno Canavese intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina meccanica in Forno Canavese, non è accolta.

3806. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Giacomo e Pietro Porcario, con sede in Forno Canavese (Torino), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Forno Canavese una officina meccanica per la lavorazione di parti staccate per automezzi e per materiale rotabile, non è accolta.

3807. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Ajmerito Giovanni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, una officina meccanica di precisione.

3808. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Luigi Aprà con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, una officina meccanica per la costruzione di pezzi per automobili, minuterie metalliche, stampi ed attrezzature varie per l'industria.

3809. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Renato Avegno e C. « Candela Bruzzone » con sede in Genova, è autorizzata ad allestire in Genova un impianto per la fabbricazione di candele d'accensione per motori a scoppio, di carburatori, e loro accessori.

3810. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Società in Accomandita Dante Castracani, con sede in Ancona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio cantiere per la costruzione di natanti in Ancona — Molo Sud — mediante l'installazione di macchine per la lavorazione di metalli, non è accolta.

3811. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Carlo Bianchini, con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Roma un nuovo impianto per la costruzione di collettori e convogliatori dei gas di scarico per motori d'aviazione, non è accolta.

3812. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Pistone Borgo, del rag. Carlo Borgo con sede in Torino, è autorizzata ad esercire nuovo macchinario nel proprio stabilimento per la fabbricazione di pistoni di alluminio per motori, in Torino.

3813. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cantieri Navali del Quarnaro, con sede in Fiume, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Fiume, con l'installazione di due grue elettriche scorrevoli e di una cesoia.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO

3814. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Basola Alberto con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire un impianto per la costruzione di apparecchi di misura per uso radioelettrico, non è accolta.

3815. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Società Italiana per Istrumenti Elettrici Pozzi e Trovero « S.I.P.I.E. » con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nuovo macchinario, nel proprio stabilimento di Milano.

3816. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale il signor Alemanno Andrea, per la Costituenda S. A. « F.I.E.T. » Fabbrica Italiana Elettrodi Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un impianto per la fabbricazione di elettrodi di magnetite.

3817. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Società Officina Ligure Elettromagnetiche « O.I.E. » con sede in Sestri Levante (Genova) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di apparecchi elettrici.

3818. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Industrie Elettriche, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire, in Napoli, una officina per costruzioni elettromeccaniche,

3819. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Ingg. Gronda, Rabossi & C. di Gronda e C. con sede in Milano-Bruzzano è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano-Bruzzano, macchinario per il rivestimento e la smaltatura di fili di rame.

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE E VOCI PER ARMONICHE

3820. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Egiziano Carloni con sede in Stradella (Pavia) è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Stradella un reparto per il montaggio e la finitura delle sole fisarmoniche a bocca.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE

3821. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Oscar Spregher con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la produzione di ebanite e di ebanite porosa, non è accolta.

INDUSTRIA DEL GAS

3822. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Società Italiana per il Gas con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Asti una nuova officina di produzione del gas per una produzione annua di due milioni di mc.

INDUSTRIA DEL VETRO

3823. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Pavimentazioni e Rivestimenti Musivi e Vetrari « S.A.R.I.M. » con sede in Venezia è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di materiali per rivestimenti e pavimenti in pasta vetrosa, nonchè smalti e ori per la lavorazione del mosaico.

3824. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Seguso « Vetri d'Arte » con sede in Murano (Venezia) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire un forno a 5 crogiuoli nel proprio stabilimento di Murano, non è accolta.

INDUSTRIA DEL CEMENTO

3825. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cementi ed Affini con sede in Monopoli (Bari) è autorizzata a trasformare la propria fabbrica di cemento in modo da produrre cemento artificiale.

3826. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Milanese & Azzi, con sede in Casale Monferrato, è autorizzata a prolungare di metri 17 il forno rotativo per cemento, installato nel proprio stabilimento di Casale Monferrato.

3827. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Giuseppe Di Fazio - Fratelli Di Fazio, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Palermo uno stabilimento per la produzione del cemento naturale ed artificiale non è accolta.

3828. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Notaro Mariano, con sede in Palermo (Bagheria), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di cemento artificiale, non è accolta.

3829. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta S. A. Pecchioli, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasformare un forno per produzione di cemento e agglomerante cementizio, non è accolta.

3830. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale la Ditta Industria Nazionale Cementi Idraulici S. A. « I.N.C.I.S.A. », con sede in Firenze, è autorizzata a completare ed esercire il proprio impianto per la fabbricazione del cemento.

INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI

3831. — Decreto Ministeriale 24 dicembre 1938-XVII, col quale la Società Italiana Refrattari Marchera Anonima « S.I.R.M.A. » con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di materiali refrattari, in modo da aumentare la capacità produttiva annua da 10.000 tonn. a 12.500 tonn.

La ditta è autorizzata altresì ad aumentare ulteriormente la capacità produttiva annua da 12.500 tonn. a 15.000 tonn. purchè le 2500 tonn. di materiale refrattario siano destinate esclusivamente alla esportazione.

INDUSTRIE ELETTRICHE

3832. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Azienda Elettrica Municipale di Gattinara con sede in Gattinara (Vercelli) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Gattinara un impianto termoelettrico di riserva, non è accolta.

3833. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Ing. Mastrangelo Luigi, con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio stabilimento di S. Croce di Magliano un impianto per la produzione di energia elettrica per la distribuzione a terzi, non è accolta.

3834. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la « S.E.S.M. » (Società Elettrica S. Mauro) Turrisi-Gulino Giaimo con sede in S. Mauro Castelverde (Palermo), è autorizzata ad ampliare la propria centrale termoelettrica in S. Mauro Castelverde installando un motore Diesel-Modaag da 30 HP e apparecchi di regolazione e controllo.

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

3835. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Officine Elettromeccaniche Novati S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto di sonorizzazione comprendente la riduzione delle pellicole mute e sonore dal passo normale ridotto 16 m/m e la registrazione sonora diretta delle pellicole mute da 16 m/m secondo i dettami e le caratteristiche della Standar Internazionale.

INDUSTRIA CHIMICA

3836. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta « Etruria » S. A. Prodotti Chimici per l'Agricoltura con sede in Firenze è autorizzata ad ampliare il reparto per la fabbricazione dell'acido solforico dello stabilimento di Compiobbi per il quantitativo di produzione occorrente alle proprie lavorazioni ed esclusa la vendita a terzi.

3837. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale la S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento di Pieve Vergonte (Novara), un impianto per la fabbricazione di arsenico metallico e dei soli seguenti derivati arsenicali: cloruro d'arsenico, solfuro d'arsenico e arseniato di mercurio.

3838. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale la Ditta S. A. Raffineria Italiana Prodotti Industriali (R.I.P.I.) con sede in Genova Bolzaneto è autorizzata a rimodernare il proprio impianto di distilleria di catrame in Genova-Bolzaneto.

3839. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale la S. A. « A.C.N.A. » Aziende Colori Nazionali ed Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Cesano Maderno, un impianto per la produzione di resine cloroviniliche e delle materie prime occorrenti per fabbricare detti prodotti.

3840. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta S. A. Ammonia e Derivati con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di S. Giuseppe di Cairo (Savona) un impianto per la compressione in bombole del gas metano.

3841. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1937-XVII, col quale la Ditta De Angeli Frua, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per la produzione di speciali eteri cellulosici da servire esclusivamente come appretti speciali per l'industria tessile.

3842. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Fabbrica Italiana Prodotti Speciali, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un impianto per la produzione di benzicellulosa e di etilcellulosa.

INDUSTRIA DEI GRASSI E DERIVATI.

3843. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Società Stabilimento Industriale Salvetti & C. con sede in Pirano (Pola) è autorizzata ad allestire, presso il proprio saponificio di Pirano, un autoclave per la scissione dei grassi con funzionamento limitato alla produzione occorrente al proprio fabbisogno.

3844. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Saponificio Novese con sede in Novi Ligure (Alessandria) è autorizzata ad adibire il proprio impianto per la lavorazione dei grassi animali, anche per la estrazione di olii vegetali e minerali dalle terre decoloranti e filtranti, residuate dalle raffinerie e per l'estrazione del grasso dalle crisalidi dei bozzoli di seta.

3845. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Masedu & Figlio, con sede in Sassari, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la colatura dei grassi animali, mediante l'aggiunta di un impianto per l'estrazione del grasso dalle ossa.

3846. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1937-XVII, col quale la Ditta F.lli Boschiroli con sede in Crema, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Crema, per la colatura dei grassi animali, con l'aggiunta di un secondo recipiente con doppio fondo, riscaldato a vapore.

3847. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1938-XVII, col quale la Soc. « Servizi Pubblici Anonima Italiana » con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto per la sgrassatura delle ossa, già installato nel proprio stabilimento di Milano.

La domanda per esercire un impianto per la disoleazione degli stracci, e per la fabbricazione di colla forte, di perfosfati d'ossa e di polvere d'ossa non è accolta.

3848. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Pietro Casassa, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, in Genova, un nuovo impianto per la fabbricazione di grassi lubrificanti per laminatoi, e grassi speciali.

INDUSTRIA DEGLI OLII DI SEME.

3849. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Fratelli Brenna con sede in Pusiano (Como) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio oleificio in Pusiano con l'aggiunta di una pressa continua per la spremitura dei semi oleosi, non è accolta.

3850. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Costa Giacomo, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, presso la propria raffineria di olio d'oliva, in Taranto, un impianto per la distillazione della glicerina, limitatamente alla produzione occorrente al proprio fabbisogno.

3851. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Oleifici e Molini Adriatici con sede in Venezia è autorizzata ad ampliare l'impianto per la spremitura di semi oleosi di Mirano Veneto (Venezia) mediante l'installazione di tre presse continue Breda e tre presse idrauliche Biolchi Pagnoni.

3852. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Minardi Pio con sede in Lugo (Ravenna) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la spremitura di semi, sito in Lugo, con l'aggiunta di una terza pressa idraulica.

3853. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Mussida Carlo con sede in Castelpusterlengo (Milano) è autorizzata ad installare presso il proprio oleificio di Casalpusterlengo una pressa idraulica in sostituzione di altra pressa.

3854. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Scuriatti Cesare con sede in Matelica (Macerata) è autorizzata ad utilizzare il proprio impianto per la frangitura delle olive anche per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

3855. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Angelo Gulmanelli & Alfredo Calderoni, con sede in Forlì, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Forlì, un impianto per la produzione di olio di vinaccioli e di germe di granone.

3856. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Giacinto Zamperlini con sede in Ronco all'Adige (Verona) è autorizzata ad allestire attiguo al proprio molino, un impianto per la spremitura del germe di granone con conseguente produzione di olio greggio (800 quintali) da inviarsi alle raffinerie.

3857. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Chiari e Forti con sede in Parma è autorizzata ad allestire nel proprio molino di Silea (Treviso), un impianto per la spremitura del germe di granoturco.

3858. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta « S.A.I.R. » Società Agricola Industriale Ricino con sede in Milano è autorizzata ad allestire nel comune di Porto Empedocle un impianto per la produzione dell'olio di ricino (8-10.000 quintali annui).

3859. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Battista Buono, con sede in Bari è autorizzata ad allestire in Gioia del Colle, due presse idrauliche atte ad estrarre l'olio dalle mandorle dolci, per uso medicinale.

3860. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Mussida Attilio con sede in Casalpusterlengo è autorizzata ad ampliare il proprio oleificio in Casalpusterlengo mediante l'installazione di un'altra pressa idraulica in aggiunta alle due esistenti.

3861. — Decreto Minisetriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta G. S. Vaccarino con sede in Giammoro (Messina), è autorizzata ad eseguire la spremitura di semi oleosi a mezzo di presse, prima del trattamento con solvente, nel proprio stabilimento di Spadafora.

3862. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta G. & S. Vaccarino con sede in Giammoro (Messina), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Spadafora, un impianto per la raffineria degli olii di semi.

3863. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Giuseppe Ballerini, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercire gli impianti per l'estrazione e la raffinazione di olio di oliva, del proprio stabilimento di Palermo, anche per la estrazione e la raffinazione degli olii di semi di produzione nazionale.

3864. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Prodotti Chimici Cesare Pegna e Figli con sede in Firenze è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Firenze un reparto per l'estrazione dell'olio dai semi di pomodoro (quintali 200) di tabacco (quintali 200), e dai vinaccioli (quintali 400).

3865. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Tampieri e Baldassari con sede in Faenza è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Faenza per la spremitura di vinaccioli e semi, mediante l'aggiunta di una pressa.

3866. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Distilleria Viadanese di Pietro Bortolotti con sede in Viadana è autorizzata ad allestire presso la propria distilleria di vinacce, un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

INDUSTRIA DEI BITUMI, ASFALTI E DEI LEGANTI STRADALI.

3867. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale l'ing. Giuseppe Badoni di Lecco, in nome proprio o quale promotore di una costituenda Società, è autorizzata ad installare, in Livorno, un nuovo impianto per l'ottenimento di leganti stradali speciali. L'eventuale frazione leggera ottenuta nella disidratazione del catrame, dovrà essere ceduta ad una viciniore distilleria di benzolo, conforme alle disposizioni vigenti.

3868. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale l'ingegnere Giuseppe Badoni di Lecco, sia in proprio, sia quale promotore di una costituenda Società, è autorizzato ad installare in Bari un nuovo impianto per l'ottenimento di leganti stradali speciali.

L'eventuale frazione leggera ottenuta nella disidratazione del catrame dovrà essere ceduta ad una distilleria di benzolo viciniore, conformemente alle disposizioni vigenti.

3869. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale l'ingegnere Giuseppe Badoni di Lecco, sia in proprio, che quale promotore di una costituenda Società, è autorizzato ad allestire, in Napoli, un nuovo impianto per la fabbricazione di leganti stradali speciali.

L'eventuale frazione leggera ottenuta nella disidratazione del catrame, dovrà essere ceduta ad una viciniore distilleria di benzolo, conforme alle disposizioni vigenti.

3870. — Decreto Ministeriale 2 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Giuseppe Prada con sede in Trento intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Venezia Marghera un impianto per la lavorazione dei bitumi ed asfalti non è accolta.

3871. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Giovanni Gallo, con sede in Corbola (Rovigo), è autorizzata ad allestire due impianti per la produzione di emulsioni bituminose, dei quali uno ad Adria (Rovigo), ed uno a Casier (Treviso), limitatamente alla produzione necessaria al proprio fabbisogno.

3872. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Imprese Commerciali e Industriali, con sede in Trapani, è autorizzata ad allestire, in Trapani, un impianto per la produzione di emulsioni e di antipolveri asfaltiche.

La domanda per la produzione di emulsioni e di antipolveri bituminose non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CELLULOSA.

3873. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cellulosa Italiana e Derivati, con sede in Como, è autorizzata ad allestire nella Zona Industriale di Pisa (Tombolo) dei nuovi impianti per la fabbricazione di cellulosa di alfa, sparto e paglia, e del rayon in filati.

La richiesta per installare l'impianto per la produzione di cloro elettrolitico non è accolta.

INDUSTRIA DELLO ZUCCHERO, DEI PRODOTTI ALIMENTARI ED AFFINI.

3874. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale il signor Didier Gentile fu Gaspare a nome della costituenda S. A. Cicoria Naturale con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino una fabbrica di surrogato di caffè (1000 ÷ 1200 quintali annui).

3875. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, col quale la S. A. Fabbriche Riunite Amido Glucosio Destrina, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di glucosio in granuli, in Castelmassa (Rovigo).

3876. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta S. A. Distilleria Agricola S.A.D.A. con sede in Bologna, è autorizzata ad allestire presso la propria distilleria di Tresigallo (Ferrara) uno zuccherificio atto a produrre 30.000 quintali di zucchero, 20.000 quintali di polpe secche tipo « energicos » al 30 per cento di saccarosio e 2000 ettanidri di alcool ottenuto dalla utilizzazione del melasso.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

3877. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Manifattura di Gazzaniga con sede in Gazzaniga (Bergamo) è autorizzata ad installare nuovo macchinario nella propria filatura e tessitura di cotone e misti, in Cene (loc. Ponte Gazzaniga).

3878. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Stabilimenti Tessili Italiani già Benigno Crespi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria filatura di cotone e misti in Capriate S. Gervasio, due binatrici.

3879. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Filatura di Cotone Crespi & C. con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento in Nembro (Bergamo), tre macchine « Cotonian », due apritoi ed un battitoio.

3880. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Calzificio e Cotonificio R. Ferrari, con sede in Brescia, è autorizzata ad esercire nella propria filatura di cotone e rayon, in Adro (Brescia), cinque carde.

3881. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Manifattura Rossari & Varzi, con sede in Galliate (Novara), è autorizzata ad installare otto carde, nella propria filatura di cotone in Ivrea (Aosta).

3882. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad installare 2160 fusi rings in sostituzione di altrettanti fusi selfacting esistenti nella propria filatura di cotone in Legnano.

3883. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Luigi Valenzasca, con sede in Erve (Bergamo) per allestire in Erve (Bergamo) un impianto di filatura di cascami misti non è accolta.

3884. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Industria Tessili Italiani con sede in Pavia, è autorizzata ad allestire, in Pavia, un nuovo impianto per la filatura del cardato e per la preparazione di ordimenti per tessitura.

3885. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Triestino, con sede in Gorizia, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento in Ronchi dei Legionari, un impianto di filatura di cotone e canapa.

3886. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cotonifici Riuniti S.R.L. con sede in Milano, è autorizzata ad installare tre ritorcitoi nel proprio stabilimento di Laveno Mombello.

3887. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Crespi & C. con sede in Milano, è autorizzata ad installare due rings di ritorcitura ed una binatrice nella propria filatura di cotone e misti in Nembro (Bergamo).

3888. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Cotonificio Honegger, con sede in Albino (Bergamo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per essere autorizzata a trasformare in rings a filare due rings a ritorcere esistenti nel proprio stabilimento di Albino (Bergamo) non è accolta.

3889. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Cesare Macchi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare un ritorcitoio nella propria tessitura di cotone e misti in Crenna di Gallarate.

3890. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Calzificio Amedeo De Nardi, con sede in Conegliano Veneto, è autorizzata ad allestire un impianto di ritorcitura di filati misti presso il proprio calzificio di Conegliano Veneto.

3891. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Vittorio Olcese, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di ritorcitura di filati di cotone e misti in Vergiate (Varese).

3892. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Industrie Tessili Vicentine, con sede in Vicenza, è autorizzata ad installare nuovo macchinario nella propria filatura e tessitura di cotone e misti, in Vicenza.

3893. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Tessitura Michele Perego, con sede in Renate Brianza, è autorizzata ad installare nuovo macchinario per la preparazione di filati nella propria tessitura di Renate Brianza.

3894. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale il rag. Ugo Grassi, residente in Busto Arsizio, è autorizzato ad allestire in Busto Arsizio un impianto per la preparazione di filati per tessitura.

3895. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Soc. Commerciale Rossi, con sede in Mortara (Pavia), è autorizzata ad installare sedici telai automatici nella propria tessitura di cotone e misti in Cameri (Novara).

3896. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Cotonifici Riuniti S.R.L. con sede in Milano, per essere autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone in Lainate non è accolta.

3897. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta I.T.A. di Fornoni & Terzaghi, con sede in Gallarate, per essere autorizzata ad ampliare la propria tessitura di rayon e misti in Gallarate, non è accolta.

3898. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta F.lli Gentilli di Emilio Gentilli, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura di cotone e misti in Busto Arsizio, non è accolta.

3899. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta F.lli di A. Colombo, con sede in Gorla Minore, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura in Gorla Minore non è accolta.

3900. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Guido Menichetti, con sede in S. Prospero Navacchio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura di cotone in S. Prospero Navacchio non è accolta.

3901. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Soc. Accom. Semplice F.lli Gagliardi & C., con sede in Oleggio (Novara), è autorizzata ad installare ventiquattro telai meccanici nella propria tessitura di filati misti in Oleggio.

3902. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Cantoni con sede in Milano è autorizzata ad installare 232 telai meccanici nella propria tessitura di cotone e misti in Legnano.

3903. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Michele Scoppio, con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bari un impianto per la filatura, ritorcitura e tessitura del cotone non è accolta.

3904. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Tessitura di Bovisio, con sede in Bovisio (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre tessuti di cotone con undici telai per seta installati nella propria tessitura di Bovisio non è accolta.

3905. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Colombo Luigi & Figlio con sede in Trecate (Novara) è autorizzata ad installare sei telai a ratiere nella propria tessitura di cotone in Trecate.

3906. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Tessitura Jacquard F.lli Viganò di Giovanni, con sede in Besana Brianza (Milano), è autorizzata ad esercire, nella propria tessitura di cotone e misti in Montesiro di Besana Brianza, soli dodici telai meccanici.

3907. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Società in nome collettivo Paolo Ballabio e Cazzaniga Antonio, con sede in Giussano Brianza, per ampliare la propria tessitura di Giussano Brianza non è accolta.

3908. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Tessitura Jacquard Aldo Rossi, con sede in Villasanta (Milano), è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di stoffe per arredamento in Villasanta.

3909. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Fumagalli Antonio, con sede in Cassago Brianza, è autorizzata ad installare due telai meccanici nella propria tessitura di stoffe per mobili di Cassago Brianza in sostituzione di 5 telai a mano ivi esistenti.

3910. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Paolo Rossini, con sede in Costamasnaga (Como), è autorizzata ad ampliare la propria tessitura Jacquard di tappeti e copriletti in Costamasnaga.

3911. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Soc. in Accomandita semplice Tessitura Meccanica Pasta Carù & C., con sede in Gallarate, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone e misti in Gallarate.

3912. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Italiana « Kores » con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria fabbrica di nastri dattilografici di Milano, una macchina per tagliare pezze di tessuto.

3913. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Monti & Martini, Fabbriche Riunite Materiale Elettrico, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio nastrificio in Arcore (Milano).

3914. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Francesco D'Andrea, con sede in Sarno, per essere autorizzata ad ampliare il proprio impianto di filatura in Sarno, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA.

3915. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Balestrieri con sede in Vittorio Veneto (Treviso), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Vittorio Veneto.

3916. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Filanda Furlan, con sede in Pinidello di Cordignano (Treviso), è autorizzata ad aggiungere due soli capi di trattura a ciascuna delle trentasei bacinelle a dieci capi, installate nella propria filanda di Pinidello di Cordignano.

La richiesta di aggiunere altri due capi alle bacinelle stesse, non è accolta.

3917. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Miotti Agostino, con sede in Cittadella (Padova), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta.

3918. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale il Consorzio Agrario Cooperativo Provinciale di Ancona, con sede in Jesi, è autorizzato ad allestire in Jesi un filandino sperimentale con dodici bacinelle di trattura della seta.

3919. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Palonara & Corinaldesi, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata ad esercire le trasformazioni apportate al proprio impianto di trattura della seta in Jesi.

3920. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Filanda Albanesi, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata ad esercire le trasformazioni apportate al proprio impianto di trattura della seta in Jesi.

3921. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII col quale la Ditta Settimio Valentino Alessandrini, con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad:

*a*) aggiungere soli due capi di trattura a ciascuna delle dodici bacinelle a sei capi ciascuna esistenti nella propria filanda di Osimo;

*b*) installare nella filanda stessa altre dodici bacinelle usate, a sei capi ed aggiungervi solo due capi per bacinella.

La richiesta per aggiungere altri quattro capi a ciascuna delle bacinelle di cui sopra non è accolta.

3922. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Talamona Lecchi & C., con sede in Milano, è autorizzata ad esercire le trasformazioni apportate al proprio impianto di trattura della seta in Jesi

3923. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Della Bella Luigi, con sede in Jesi, è autorizzata ad esercire le trasformazioni apportate al proprio impianto di trattura della seta in Jesi - Via Colle Paradiso.

3924. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Della Bella Luigi, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata ad esercire le trasformazioni apportate al proprio impianto di trattura della seta in Jesi (via S. Marco).

3925. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta E. Possanzini & C. con sede in Fossombrone (Pesaro) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Fossombrone, via Garibaldi.

3926. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta E. Possanzini & C. con sede in Fossombrone (Pesaro), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Fossombrone - Via Torricelli.

3927. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Bernardo & Lorenzo Banfi con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) è autorizzata a riattivare la filanda Florio & Marra in Villa S. Giovanni.

3928. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Livio Frova, con sede in Caneva di Sacile (Udine) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di trattura dei bozzoli doppi in Canepa di Sacile non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

3929. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta « Snia Viscosa » Società Nazionale Industriale Applicazione Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Varedo, un nuovo impianto per la produzione del rayon ad alta resistenza da destinarsi alla fabbricazione di pneumatici.

INDUSTRIA DELLA TORCITURA E TESSITURA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

3930. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta I.T.A. di Fornoni & Terzaghi, con sede in Gallarate (Varese), è autorizzata ad installare nuovo macchinario di preparazione alla tessitura, nel proprio stabilimento di Gallarate.

3931. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Tessitura Meccanica Galanga & Piatti, con sede in Casorate Sempione (Varese), è autorizzata ad installare nuovo macchinario per la preparazione di filati per la tessitura, nel proprio stabilimento di Casorate Sempione.

3932. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Torcitura Carlo Radice, con sede in Novedrate di Carimate, è autorizzata ad installare una macchina roccatrice, nel proprio stabilimento di torcitura della seta e del rayon, in Novedrate di Carimate.

3933. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Tessitura Giovanni Verga, con sede in Bregnano (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura di seta e rayon in Bregnano (Como), non è accolta.

3934. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Lodoletti & C. con sede in Erba (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre tessuti di rayon con quattordici telai meccanici, installati nella propria tessitura di seta e rayon di Erba per esercire un orditoio ed una spoliera, non è accolta.

3935. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Industria Gallaratese Juta Cerruti & C. con sede in Verghera di Samarate (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Verghera di Samarate dei telai meccanici per rayon, non è accolta.

3936. — Decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Tessitura Carlo Valli, con sede in Como, è autorizzata ad esercire un incannatoio, e due orditoi, nella propria tessitura in Lipomo (Como).

La richiesta per esercire nello stabilimento stesso dodici telai per rayon, non è accolta.

INDUSTRIA DEI TESSUTI STAMPATI.

3937. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta De Angeli Frua S. A. per l'Industria dei Tessuti Stampati, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la stampa dei tessuti in Saronno (Varese), mediante l'installazione di quattordici tavoli da stampa a mano che dovranno essere esercìti per l'esclusivo fabbisogno delle proprie tessiture.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE A TELAIO.

3938. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio Caronnese Rondi Eligio e Donzelli Giovanni, con sede in Caronno Milanese, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Caronno Milanese due telai Cotton unitari uno di finezza 54 gg. ed uno di finezza 51 gg.

La richiesta per installare un terzo telaio Cotton non è accolta.

3939. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Frascoli, con sede in Varese, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare, nel proprio calzificio di Varese, un telaio unitario, non è accolta.

3940. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Manifattura Bustese Calze con sede in Busto Arsizio intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due telai Cotton unitari nel proprio calzificio di Busto Arsizio non è accolta.

3941. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio Donzelli Antonio, con sede in Caronno Milanese, è autorizzata ad installare, nel proprio calzificio di Caronno Milanese, un telaio Cotton 45 gg.

La richiesta per installare un altro telaio Cotton non è accolta.

3942. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Donzelli Antonio, con sede in Caronno Milanese - frazione Pertusella, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due telai Cotton unitari e macchinario accessorio, nel proprio calzificio di Caronno Milanese - frazione Pertusella, non è accolta.

3943. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio G. Pianta & C., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due telai Cotton unitari nel proprio calzificio di Milano, non è accolta.

3944. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio di Vedano H. Cohen, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare dodici telai Cotton unitari, nel proprio stabilimento di Vedano Olona, non è accolta.

3945. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta S. A. Z. Posnanski & Figlio con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare un telaio Cotton in sostituzione di altro macchinario esistente nel proprio calzificio di Milano, non è accolta.

3946. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda del sig. Pietro Pellegatta, a nome della costituenda S. A. Calzificio di Cislago, residente in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Cislago, uno stabilimento per la fabbricazione di calze Cotton, non è accolta.

3947. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Esportazione Calze Bova, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un nuovo impianto per la fabbricazione di calze Cotton, non è accolta.

3948. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Carlo Gnocchi, con sede in Gallarate, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio calzificio di Cedrate, un telaio Cotton unitario, non è accolta.

3949. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda del signor Giovanni Barili, a nome della costituenda S. A. Calzificio di Dorio, con sede in Dorio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Dervio un impianto per la fabbricazione di calze Cotton non è accolta.

3950. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Calzificio e Maglificio Italiano « Spider » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare quattro telai Cotton unitari nel proprio calzificio di Milano, non è accolta.

3951. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Manifattura Milanese Calze, con sede in Milano, è autorizzata ad installare un telaio Cotton unitario nel proprio calzificio di Milano.

3952. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio Giovanni Longhi, con sede in Milano Affori, è autorizzata ad installare n. 3 talloniere nel proprio calzificio di Milano - Affori.

3953. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Società in accomandita semplice Fabbrica Appretto Calze, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare un telaio Cotton unitario nel proprio calzificio di Milano, non è accolta.

3954. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Ruffini Pietro con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare otto telai Cotton e macchinario accessorio nel proprio calzificio di Gessate (Milano), non è accolta.

3955. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta S. A. Calzificio Lombardo A. Bresaola, con sede in Milano, è autorizzata ad installare una talloniera nel proprio calzificio di Brignano Gera d'Adda.

3956. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Aldo Clerico con sede in Crosa Biellese (Vercelli) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Crosa Biellese un impianto per la fabbricazione di calze Cotton, non è accolta.

3957. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Manifattura Aldo Valle, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Verona un nuovo impianto per la fabbricazione di calze Cotton, non è accolta.

3858. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Ferruccio Uboldi con sede in Verona intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare nel proprio calzificio di Verona un telaio Cotton, non è accolta.

3959. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio Enrico Cipriani, con sede in Verona, è autorizzata ad installare un telaio Cotton per la fabbricazione dei piedi delle calze nel proprio calzificio di Verona.

3960. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Pietro Gardin, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bolzano un impianto per la fabbricazione di calze Cotton, non è accolta.

3961. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Santantonino, con sede in Piacenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un telaio Cotton, nel proprio stabilimento di Piacenza, non è accolta.

3962. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Figli di Giuseppe Billi, con sede in Fucecchio (Firenze), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare quattro telai Cotton, nel proprio calzificio di Fucecchio, non è accolta.

3963. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Soc. in accomandita semplice Padovani, Lami & C., con sede in Empoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Empoli, un nuovo impianto per la fabbricazione di calze Cotton, non è accolta.

3964. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta G. Stroppi & C. con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Milano un telaio Duplex per calzini da uomo, una talloniera ed una macchina rettilinea per la confezione di calzini sportivi da uomo.

3965. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Calzificio Lombardo A. Bresaola, con sede in Milano, è autorizzata ad installare un telaio rettilineo Jacquard per la fabbricazione di calze da donna, nel proprio stabilimento di Brignano Gera d'Adda.

3966. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio di Limbiate Massimo Della Bella, con sede in Limbiate (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un telaio Cotton unitario e tre talloniere nel proprio stabilimento di Limbiate, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE CIRCOLARI.

3967. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta A. Brambilla & C. con sede in Milano-Niguarda è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di calze su macchine circolari in Milano-Niguarda.

3968. — Decreto 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio Re De Paolini Mario con sede in Parabiago (Milano) è autorizzata ad esercire in Parabiago un calzificio con macchine circolari.

3969. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Biffi Alberto con sede in Milano è autorizzata ad esercire in Milano un calzificio con macchine circolari.

3970. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Soc. in accomandita semplice Ettore Sobrero, con sede in Gassino Torinese, è autorizzata ad installare otto macchine circolari a doppio cilindro nel proprio calzificio di Gassino Torinese.

3971. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Calzificio Davide Brusca con sede in Cusano Milanino (Milano) è autorizzata ad esercire nel proprio calzificio di Cusano Milanino sei macchine circolari e macchinario accessorio.

3972. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio di Albizzate Carlo Riganti, con sede in Albizzate, è autorizzata ad allestire in Albizzate, un calzificio con la installazione di telai circolari.

3973. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Cervini Alfredo, con sede in Jerago con Orago, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire nel proprio calzificio di Jerago con Orago quattordici macchine circolari per calze da bambino, una macchina rettilinea per la produzione della gamba elastica e due macchinette taglia-cuci, non è accolta.

3974. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVII, col quale la Ditta S. A. Sigismondo Piva con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio in Valdebbiadene (Treviso) mediante l'installazione di 25 macchine circolari.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI FELTRI PER CAPPELLI.

3975. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Gasparino Giovanni Cappellificio con sede in Intra (Novara), è autorizzata ad esercire la macchina imbastitrice già installata nel proprio stabilimento.

3976. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Cappellificio Biellese con sede in Milano è autorizzata ad esercire una macchina imbastitrice nel proprio stabilimento di Chiavazza (Biella).

3977. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Cappellificio Valdarnese di Leone Santoni ed Enea Tamburi, con sede in Montevarchi (Arezzo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Montevarchi, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI NASTRI, PIZZI, RICAMI E TULLI.

3978. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Fabbrica Italiana Pizzi Chini Pietro, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di pizzi di cotone e rayon in Torino non è accolta.

3979. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Perego Umberto e Meroni Battista con sede in Villasanta (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di nastri in Concorezzo, non è accolta.

3980. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la Ditta Fabbrica Italiana Veli Andalusa « Bornaghi », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Vaprio d'Adda, per veli di Calais Candry e per tulli Aleçon e Maline.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

3981. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Calzature « Vulcanus » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento, per la fabbricazione di calzature di gomma, non è accolta.

3982. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. Gibili - Manifattura Prodotti Gomma, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un mescolatore nel proprio calzaturificio di Vigevano, non è accolta.

3983. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Chelini Alberto, con sede in Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Lucca un nuovo impianto per la fabbricazione di calzature di gomma, non è accolta.

3984. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzaturificio Pertusi Luigi & Figli, con sede in Vigevano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare un nuovo impianto per la fabbricazione di calzature di gomma nel proprio stabilimento di Vigevano, non è accolta.

3985. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Antonio Farina - Calzaturificio - con sede in Garlasco (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto di macinazione dei ritagli di gomma e loro vulcanizzazione nel proprio calzaturificio di Garlasco, non è accolta.

3986. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della Ditta Mainardi F.lli Giuseppe e Carlo, con sede in Vigevano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione di calzature di gomma, non è accolta.

3987. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda della S. A. per l'Industria Articoli Cautochouc e per Materiali Protettivi e Antigas « I.A.C. » con sede in Tivoli (Roma) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di filo elastico nel proprio stabilimento di Tivoli, non è accolta.

3988. — Decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale la domanda dei signori Bellazzi Carlo, Ciravegna Matteo e Rebuglio Giuseppe, in nome della costituenda Soc. « F.I.P.A. » Fabbrica Italiana Pegamoide Affini, con sede in Vigevano (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un nuovo impianto per la fabbricazione di pegamoide e tessuti gommati in genere, in Vigevano, non è accolta.

(405)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Vaso Brassaga » in provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 23 gennaio 1939-XVII è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Vaso Brassaga » con sede in comune di Offlaga, provincia di Brescia, deliberato nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il 27 febbraio 1938-XVI.

(423)

### Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Vaso Baioncello » in provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 23 gennaio 1939-XVII, n. 457, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Vaso Baioncello » in comune di Lograto (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 24 aprile 1938-XVI.

(424)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Autorizzazione al Banco di Napoli a sostituirsi alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Tagliacozzo (Aquila), Pozzuoli (Napoli) e Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 13 gennaio 1939-XVII fra il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e la Banca d'America e d'Italia, società anonima con sede in Roma, relativo alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Tagliacozzo (Aquila), Pozzuoli (Napoli) e Manduria (Taranto);

Autorizza

il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, a sostituirsi alla Banca d'America e d'Italia, società anonima con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Tagliacozzo (Aquila), Pozzuoli (Napoli) e Manduria (Taranto), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avverranno a decorrere dal 20 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(473)

### Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Atina (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 dicembre 1938-XVII, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Atina, società anonima cooperativa con sede in Atina (Frosinone);

Dispone:

I signori De Ponte Pasquale di Gennaro, Fabbricini Dante fu Luigi e Forquet dott. Mariano fu Alfredo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Atina, società anonima cooperativa con sede in Atina (Frosinone), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(474)

### Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Foligno (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 14 gennaio 1939-XVII fra la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Foligno (Perugia);

Autorizza

la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Foligno (Perugia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 6 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(512)

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Jesi (Ancona) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Belvedere Ostrense (Ancona).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 18 gennaio 1939-XVII fra la Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Belvedere Ostrense (Ancona);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Belvedere Ostrense (Ancona), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 20 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(513)

**Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Martino in Pensilis (Campobasso)**

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Martino in Pensilis avente sede nel comune di S. Martino in Pensilis (Campobasso), disposta in data 17 giugno 1938-XVI e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(514)

**Avviso di rettifica**

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 16 gennaio 1939-XVII, pubblicato a pag. 431 della *Gazzetta Ufficiale* 26 stesso mese, n. 21, concernente la conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), Castelgrande (Potenza) e S. Angelo Le Fratte (Potenza), in luogo di « *Castaldi* Pasquale di Michele » deve leggersi « *Cataldi* Pasquale di Michele ».

(515)

# CONCORSI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso a 19 posti di inserviente in prova, bandito con decreto 18 ottobre 1937-XV, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 9 novembre 1937-XVI, n. 259.**

1. Colajacomo Lorenzo . . . . . . . punti 42
2. Nardini Renato . . . . . . . » 42
3. Biggio Giuseppe . . . . . . . » 42
4. Tedeschi Vito . . . . . . . » 41
5. Possamai Giuseppe . . . . . . . » 41
6. Colella Salvatore . . . . . . . » 41
7. Faggioli Oddeno . . . . . . . » 40
8. Guzzo Giuseppe . . . . . . . » 39
9. Onori Eligio . . . . . . . » 39
10. Cerini Biagio . . . . . . . » 38
11. Marinai Mario . . . . . . . » 38
12. Cigolini Pietro . . . . . . . » 36
13. Novelli Cesare . . . . . . . » 36
14. Albanesi Agostino . . . . . . . » 36
15. Rocchi Antonio . . . . . . . » 35
16. Sereni Alberto . . . . . . . » 35
17. Carocci Guglielmo . . . . . . . » 35
18. Pucci Ugo . . . . . . . » 35
19. Franzoli Dante . . . . . . . » 35
20. Fedele Oreste . . . . . . . » 35
21. Navarra Ernesto . . . . . . . » 35
22. Pirazzoli Andrea . . . . . . . » 34
23. Rizzo Francesco . . . . . . . » 34
24. Burla Arcangelo . . . . . . . » 34
25. Costa Giuseppe . . . . . . . » 34
26. Casadei Giacomo . . . . . . . » 34
27. Cossu Gavino . . . . . . . » 34
28. De Pasquale Felice . . . . . . . » 34
29. Lollobrigida Ambrogio . . . . . . . » 33
30. Zanella Giuseppe . . . . . . . » 33
31. Re Altieri . . . . . . . » 33
32. Betto Francesco . . . . . . . » 33
33. Giucco Giulio . . . . . . . » 33
34. Cervera Filippo . . . . . . . » 32
35. Gervici Paolo . . . . . . . » 32
36. Rucci Alfonso . . . . . . . » 32
37. Candela Renato . . . . . . . » 31
38. Ferri Tullio . . . . . . . » 31
39. Lemma Paolo . . . . . . . » 31
40. Tantari Luigi . . . . . . . » 31
41. Basili Giuseppe . . . . . . . » 30
42. Lombardozzi Manlio . . . . . . . » 30
43. Scaccianoce Orazio . . . . . . . » 30
44. Oggiano Silvano . . . . . . . » 29
45. Palmieri Sante . . . . . . . » 29
46. Avetrani Adriano . . . . . . . » 28
47. Nonni Carmelo . . . . . . . » 28
48. Silvestri Tullio . . . . . . . » 26
49. De Stefani Umberto . . . . . . . » 26
50. Iocarelli Mario . . . . . . . » 26
51. Nencioli Enrico . . . . . . . » 26
52. Palla Sergio . . . . . . . » 26
53. Tammaro Augusto . . . . . . . » 26
54. Bernacchioni Vittorio . . . . . . . » 26
55. Covi Giacomo . . . . . . . » 24
56. Pomo Nunzio . . . . . . . » 23

(465)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.